

STATUTO
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ERIGENTA APS

Ente del Terzo Settore

Costituita il
27 febbraio 2024

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ERIGENTA APS" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e delle vigenti norme di legge in materia, nonché nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 2 – Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tartano, in provincia di Sondrio. L'Associazione opera principalmente, ma non limitatamente, nel comune ove ha sede e nel territorio valtellinese.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Possono altresì essere istituite diverse sedi operative, sempre mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Logo e patrocini

1. Il logo di "ERIGENTA APS" è indicato e riportato sul Regolamento attuativo. Può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Nel materiale dattiloscritto o prodotto digitalmente, qualora non possibile utilizzare il logo dell'Associazione o se da riportare nel corpo del testo, per convenienza può essere riportata la dicitura "ERIGENTA APS", con tutte le lettere maiuscole preferibilmente come indicate e non puntate. La dicitura APS non è omissibile.
3. L'utilizzo del logo, della denominazione e di ogni altro simbolo o segno chiaramente distintivo della presente Associazione è consentito esclusivamente nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento attuativo.

4. Ogni uso indebito da parte degli Associati può costituire valida causa di esclusione dall'Associazione, fatta salva, in ogni caso e anche verso terzi non associati, la possibilità di agire giudizialmente.
5. L'eventuale concessione di un Patrocinio a enti terzi autorizza automaticamente all'uso del logo, secondo le modalità indicate nel Regolamento attuativo.
6. La concessione del Patrocinio a terzi deve essere tale da non arrecare danno di immagine o di reputazione all'Associazione; conseguentemente, il Patrocinio può essere concesso, su delibera del Consiglio Direttivo e secondo le eventuali linee guida sancite dall'Assemblea, solo a terze parti richiedenti che condividano gli scopi, le finalità e gli intenti associativi, in questo Statuto sanciti.

Art. 4 – Inquadramento

1. L'Associazione promuove, valorizza, preserva e tutela il territorio alpino, inteso come ambiente, natura, paesaggio naturale e, non secondariamente, come *paesaggio culturale*; di riflesso, dialoga con le genti che a vario titolo ne fanno parte e che ne usufruiscono, operando prioritariamente per finalità di beneficio comune.

Art. 5 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è volta alla pace e alla convivenza, è apartitica, indipendente e laica.
2. L'Associazione si adopera per il recupero, la tutela e il mantenimento del territorio, del paesaggio e più in generale dell'ambiente alpino tutto, inteso come ambiente profondamente e specificatamente trasformato da secoli di presenza e colonizzazione antropica, pregno delle opere che l'uomo e la civiltà alpina nei secoli vi ha lasciato (ovvero il *paesaggio culturale*); promuove inoltre azioni di recupero, ripristino e mantenimento delle opere sopra citate, secondo logiche di oculata conservazione di quanto esistente, ovvero di sviluppo non invasivo, non intensivo e di modificazione non prepotente del territorio. In generale, è per uno sviluppo territoriale che non preveda nuovo consumo di suolo.
3. Sostenere e diffondere la cultura, lo studio e la comprensione del territorio alpino, inteso come ecosistema estremamente delicato e complesso, sia a livello macroscopico come intero arco alpino, sia a livello microscopico e locale, nella sua evoluzione millenaria e sotto qualsiasi tematica di indagine, quale ad esempio (in modo esemplificativo e non esaustivo): morfologico, geologico e geografico, antropologico, culturale ed economico, artistico, turistico, architettonico e naturalistico.

4. Sempre in riferimento al paesaggio, si propone di tutelare anche quella parte del territorio definibile *allo stato naturale e selvaggio*, spesso, ma non sempre, adiacente e interconnesso agli alpeggi, siano essi oggi ancora utilizzati oppure abbandonati e non più in uso. Come tale, l'Associazione opera per la tutela della biodiversità ivi presente, nonché per la tutela delle specie sottoposte a protezione totale (o parziale) da parte degli enti preposti e che sono parte di uno specifico, unico e delicato equilibrio ecologico, con particolare riferimento alla fauna e avifauna alpina e ai tetraonidi. Di conseguenza, promuove azioni di divulgazione e informazione ai frequentatori di questi specifici territori, siano essi turisti, residenti, alpeggiatori, affinché si formino soggetti sensibili e consapevoli del delicato equilibrio proprio di quei territori. Per questa ragione si sostiene una presenza antropica informata sulle norme vigenti in aree protette e sulle caratteristiche delle specie presenti.

5. Parimenti e qui in riferimento alla fauna degli ungulati e dei selvatici tutti (primari, secondari o predatori), in materia di gestione territoriale degli stessi, sia essa in ambito di tutela e ricerca, ripopolamento e monitoraggio oppure in ambito venatorio e di selecontrollo, l'Associazione è aperta e promuove il dialogo tra tutte le parti coinvolte, siano esse enti comunali, provinciali o statali, istituti di ricerca o di protezione ambientale, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e associazioni venatorie. Non è di principio ostativa a nessuna pratica, operazione o intervento, se questa è portata avanti in condizioni di ottemperanza a delle chiare evidenze scientifiche e secondo i pareri degli istituti di ricerca superiori.

6. È altresì volta a promuovere il territorio, sotto qualsiasi aspetto possibile, a valorizzarlo nei principi di una fruizione sostenibile, rispettosa dello stesso e comunque in adempimento ai principi dei precedenti paragrafi, in generale lontano da logiche di *patrimonializzazione* delle risorse disponibili o delle eredità culturali e materiali. Tra gli interessi dell'Associazione vi sono anche, ma non solo, azioni specifiche di promozione turistica, tuttavia astenendosi dal patrocinare offerte invasive, chiassose o di mera capitalizzazione di tutto ciò che in genere costituisce un bene faro della promozione turistica convenzionale, oppure ancora offerte di forzata caricatura di un *pittoresco-immaginario alpino*. Viceversa, promuovendo modalità turistiche alternative, studiate, specifiche e indicizzate, affinché si raggiunga, almeno principalmente e nelle intenzioni, un pubblico fruitore che sia implicitamente affine ai principi del presente statuto. L'Associazione favorisce ed auspica un *turismo consapevole e sostenibile*, come tale promuove pratiche turistiche ascrivibili sotto la definizione di *turismo dolce*, a duraturo contatto con il territorio e dai flussi stagionalizzati. Opera per la sensibilizzazione dei frequentatori, siano essi residenti o turisti, in materia di rispetto ambientale e di civiltà alpina.

7. L'Associazione non condivide e cercherà di dissuadere, nei limiti che le sono concessi, la costruzione di quelle opere di mero sfruttamento territoriale, rientranti in quell'ottica di appagamento del turista alla sola ricerca di meri spazi *playground*, ovvero spazi anche ludico-sportivi, ad ampio coinvolgimento di suolo, paesaggisticamente impattanti, estranei al territorio, decontestualizzati ed esperienzialmente semplificanti. Si astiene quindi dal promuovere opere incoraggianti la fruizione turistica di massa inconsapevole. Viceversa, incoraggia e promuove opere ed interventi funzionali di semplice e sobrio miglioramento atto a favorire un sano approccio al territorio, paesaggisticamente contestualizzate, aventi come beneficiari primi gli stessi abitanti, quindi i proprietari di seconde case e gli assidui e affezionati frequentatori della valle. A tale scopo ci si ripromette di raccogliere tra costoro idee, forze,

opinioni e contributi da riversare sul territorio in cui l'Associazione opera, anche per promuovere politiche (culturali, economiche, turistiche, imprenditoriali) che superino le rappresentazioni urbane della montagna e riconoscano la *specificità* e la *complessità delle terre alte*.

8. In materia di opere, installazioni, attività o lavori, di qualunque entità, durata o impegno, siano essi provvisori, semi-permanenti o permanenti, l'Associazione è per l'*oculata progettazione e pianificazione*, che non dimentichi di massimizzare la vita utile del manufatto o l'efficacia dell'intervento; ovvero, di pianificare con attenzione e lungimiranza la manutenzione periodica che l'intervento stesso richiede, per garantirne certo la funzionalità e la fruizione, ma ancor prima il decoro, l'appagamento visivo e la sicurezza dei fruitori; analogamente, per scongiurare che l'intervento non si riveli un'inutile spreco di risorse, capitali ed energie.

9. In generale e con applicabilità trasversale, per l'Associazione è valido l'*approccio collettivistico di valutazione* circa la necessità realizzativa dell'intervento, ovvero sui benefici o danni che esso arrechi. L'Associazione promuove la costituzione di tavoli di intesa e di accurate attività di indagine e studio, coinvolgendo tecnici e periti imparziali e ricercando la pluralità di dialogo, affinché di dette opere e della loro entità se ne possa giudicare la loro effettiva necessità ed efficacia, nonché bontà progettuale, basandosi su giudizi tecnico-scientifici scevri da ogni coinvolgimento di parte. Nell'esporre un proprio giudizio, l'Associazione terrà in considerazione, secondo i casi specifici, i pareri dei singoli cittadini che di tali opere potrebbero conseguire, ugualmente, beneficio o danno - e di questi facendosi eventualmente portavoce.

10. In materia di risorse naturali disponibili sul territorio, l'Associazione si adopera affinché venga sempre resa accessibile, o mantenuta tale, la fruizione della risorsa alla collettività, se in origine questa era già disponibile come bene pubblico o a disposizione del pubblico. In caso di sopraggiunte esigenze che possano anche solo marginalmente limitarne o modificarne l'uso collettivo esistente, l'Associazione opera in accordo agli altri commi del presente Articolo 5.

11. Per le ricchezze naturali, paesaggistiche, storico e culturali di cui il territorio è pregno, l'Associazione promuove e tutela il decoro, l'attenzione e la cura del territorio, in ottemperanza alle normative comunali, regionali e nazionali e quelle dei Parchi, quest'ultime ove territorialmente applicabili.

12. Riconosce la macroregione alpina tutta come un ecosistema fortemente coinvolto dai cambiamenti climatici. Nei limiti dei suoi ambiti operativi, sostiene e promuove azioni e pratiche volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici e osteggia il negazionismo climatico; come tale, condivide le finalità di associazioni terze che operino in materia di transizione ecologica e che ricerchino una giustizia sociale ed ambientale. È per la diffusione di messaggi concreti, responsabili, dagli obiettivi raggiungibili, prona a sentimenti di coesione, positività, inclusività e sano confronto.

13. L'Associazione intende stimolare la popolazione, principalmente le fasce più giovani, a portare il proprio contributo attivo nella costruzione di una comunità ed una società più consapevole e sostenibile, nonché ad essere coinvolti nei processi decisionali relativi al proprio futuro, all'ambiente, al territorio, ai cambiamenti sociali e climatici. Ugualmente, coinvolgere

enti della pubblica amministrazione, ma anche privati e terze parti in genere, al fine di aumentare la loro consapevolezza e il loro ingaggio per gli scopi perseguiti dall'Associazione, perché possano verificarsi vere e tangibili trasformazioni territoriali. L'Associazione vuole altresì stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini, nonché incentivare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti privati e pubblici.

14. Si adopera direttamente o indirettamente per lo sviluppo artistico, culturale, etico e civile dei cittadini e parimenti dei fruitori della valle in genere, come pure per la più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani; sostiene la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive. È contro qualsiasi discriminazione nei confronti di qualsiasi individuo in qualsiasi ambito o tematica, in particolare riferimento a quelle per genere, identità e orientamento sessuale, religiose, etniche o per disabilità. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra gli individui e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

15. L'Associazione è per la divulgazione critica, scientifica e argomentata dei contenuti, in merito a qualsiasi tema che potrà essere affrontato. Promuove tavoli di incontro, il pluralismo delle idee e il dialogo con contraddittorio, con l'auspicio che le parti possano presentare argomentazioni e prove a supporto delle proprie tesi, nel rispetto del diritto di ascolto e di opinione. L'Associazione fugge ogni forma di fanatismo ideologico.

16. L'Associazione promuove in genere attività di utilità sociale a favore del territorio e degli Associati, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

17. L'Associazione si attiene ai seguenti principi:

- a. assenza del fine di lucro;
- b. democraticità della struttura ed elettività delle cariche;
- c. indipendenza, apartiticità e laicismo;
- d. uguaglianza tra gli individui;
- e. approccio al dibattito razionale e scientifico, con diritto al contraddittorio;
- f. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse;
- g. prevalenza della gratuità delle prestazioni fornite dagli Associati in modo personale e spontaneo.

Art. 6 – Attività d'interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra e nel rispetto dei principi fondanti, può svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale indicate nel c. 1, Art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo.

2. Al fine di meglio dettagliare quanto indicato nel comma precedente e in piena ottemperanza ai riferimenti legislativi applicabili e indicati, l'Associazione potrà dunque:

- a. Promuovere e adoperarsi per la tutela, il mantenimento conservativo o il miglioramento del territorio, dell'ambiente naturale e del paesaggio, ad ogni livello, da quello micro-locale, a cui va il prioritario interesse, a quello più ampio alpino. A tal fine l'Associazione intende valorizzare, mantenere e tutelare terreni, fabbricati, strade, orti e terrazzamenti, opere d'acqua, manufatti e opere antropiche in genere, ovvero tutto quanto ascrivibile nella definizione di *paesaggio culturale*, evitando o almeno contenendo l'abbandono e l'incuria a cui sovente sono lasciati.
- b. Promuovere e incentivare pratiche turistiche non invasive, rispettose del territorio e degli esseri ivi viventi, in adempimento di tutte quelle pratiche ascrivibili sotto la moderna definizione di *turismo dolce* e di *accoglienza diffusa*.
- c. Intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Promuovere un tipo di attività partecipata tra i fruitori delle sue attività, rendendo gli spazi un luogo di elaborazione ed espressione, introspezione e dibattito, aggregazione ed incontro, di promozione di processi e riflessioni, sia personali che intrapersonali, nonché di impegno e di crescita civile ed etica.
- d. Sostenere e promuovere attività educative e formative specifiche, quali laboratori, corsi, workshop, seminari, nonché eventi quali manifestazioni, festival, conferenze, convegni, mostre, concerti, degustazioni, rappresentazioni teatrali e saggi, concorsi, esibizioni, proiezioni, eventi ricreativi o escursionistici-divulgativi, presentazioni, vernissage, centri di studio, di specializzazione, di

- qualificazione e di addestramento, centri estivi, invernali e doposcuola. Sono pure facenti parte delle possibilità dell'Associazione l'organizzazione di fiere o mercati e incontri con gli organi di stampa purché sempre rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- e. Ricercare la partecipazione di artisti, rappresentanti di arti visive o periti ed esperti in ambito tecnico-scientifico nelle attività dell'Associazione, ovvero farsi istituire all'interno della quale essi possano risiedere temporaneamente, al fine di promuovere eventi culturali e la collaborazione fra gli stessi e il pubblico partecipante. I programmi tenuti possono coinvolgere molte figure professionali variegate: accademici, curatori, compositori, scrittori, attori, come pure artigiani, tecnici e periti la cui attività è giudicata valevole e meritevole di attenzione dall'Associazione.
 - f. Progettare, stampare e gestire, di concerto con gli enti territoriali, cartellonistica e materiale informativo inerente alle tematiche oggetto di interesse dell'Associazione.
 - g. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli Associati o terzi della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
 - h. Operare, innescare il dialogo e instaurare la cooperazione, anche e non limitatamente, con scuole, accademie, università, enti e centri di ricerca, pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, e con i loro rappresentanti.
 - i. Organizzare e gestire attività di ricerca e indagine nel settore culturale, che consentano di monitorare i cambiamenti in atto nelle tematiche d'interesse, e nel presente indicate, e l'efficacia delle azioni promosse e/o perseguite; nonché attività di ricerca e di aggiornamento culturale per mantenere l'innovatività della proposta pedagogica e culturale.
 - j. Finanziare interventi e opere affini agli scopi e nelle modalità nel presente Statuto indicati.
 - k. Applicare e partecipare per l'assegnazione di finanziamenti pubblici o privati in forma di bando.
 - l. Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile.
 - m. Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa.
 - n. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'elenco sopra proposto ha natura esplicativa e non esaustiva.

Art. 7 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 6 del presente Statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, la definizione di queste attività è di competenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità indicate nel Regolamento attuativo.

Art. 8 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 9 – Volontari e Prestazioni di lavoro

1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente (ma non esclusivo) dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, ovvero che non risultino trascritti nel Libro dei Volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei Volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli Associati.

3. In caso di attività di volontariato, è fatto obbligo di tenere il Libro dei Volontari.

4. È fatta salva la possibilità di avvalersi di Volontari non associati.

Art. 10 – Ammissione e categorie degli Associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. La qualifica di Socio implica di impegnarsi attivamente e di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, in coerenza verso i principi statutari e al Regolamento attuativo.

2. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La richiesta è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
3. L'Associazione può prevedere come Associati anche altri enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle associazioni di promozione sociale (APS) associate.
4. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
5. I Soci sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata nel Libro dei Soci. L'ammissione risulta formalmente valida e decorre solo e soltanto dal momento della trascrizione sul Libro dei Soci. Se prevista, può essere rilasciata al Socio una tessera associativa.
7. In caso di rigetto all'ammissione di un nuovo Socio, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. In assenza di comunicazione alcuna, la richiesta di ammissione si intende tacitamente accolta.
8. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta (30) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile. La richiesta va fatta pervenire in forma di lettera raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo e per conoscenza al Vicepresidente.
9. Ciascun Associato ha diritto di voto alle Assemblee Sociali.
10. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
11. Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. Le quote associative versate non vengono rimborsate e non sono trasferibili a nessun titolo; le quote non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
12. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
13. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto di un Socio minorenni verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

14. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

15. Gli Associati, che hanno tutti medesimi diritti e doveri, si dividono nelle seguenti tre (3) categorie:

- a. *fondatori*, coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b. *regolari*, coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, vi aderiscono volontariamente ed operano per raggiungimento delle stesse, secondo le proprie capacità personali; i soci regolari possono dividersi in ulteriori categorie stabilite nel Regolamento attuativo, tuttavia senza mai alcuna distinzione nei diritti e doveri.
- c. *onorari*, coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: posta la loro volontà di aderirvi, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti sottoscrivono le quote associative; indipendentemente dalla quota sottoscritta, ammesso ne siano previste differenti categorie dal Regolamento Attuativo, *tutti* godono parimenti dei medesimi diritti e dei medesimi doveri in virtù dei principi democratici su cui l'Associazione si fonda.

Art. 11 – Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Associato ha diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli Organi Sociali;
- b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci;
- e. di recedere in qualsiasi momento;
- f. di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;

5. Ciascun Associato ha il dovere di:

- a. rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento attuativo e quanto deliberato dagli Organi Sociali;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, senza fine di lucro, per il conseguimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo, ovvero svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
- d. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione, ovvero assumere comportamenti marcatamente contrari agli scopi associativi, che arrechino danno o potenziale danno (economico, di patrimonio o immagine) all'Associazione, anche fuori dalle occasioni istituzionali;
- e. partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- f. svolgere qualsivoglia attività solo se preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo;
- g. tenersi informato riguardo ai programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi statutari.

Art. 12 – Perdita della qualifica di Socio

1. La qualità di Socio si perde:

- a. per *decesso*;
- b. per *recesso*, ovvero per dimissione volontarie, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
- c. per *esclusione*, ovvero comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione; ovvero in caso di azioni che arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione e in caso di azioni disonorevoli e destabilizzanti per il sodalizio;
- d. per *scioglimento* dell'Associazione.

2. La perdita di qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli Associati o al Collegio dei Garanti (se istituito) mediante raccomandata, o posta elettronica equiparabile, indirizzata al Presidente dell'Associazione. In quest'ultimo caso e fino a delibera dell'organo a cui l'interessato fa appello, la qualifica di Socio rimane tale a tutti gli effetti.
4. L'Assemblea, a cui fa appello e ricorso il Socio escluso, non è tenuta a costituirsi specificatamente ed esclusivamente per detto motivo;
5. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 13 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito Regolamento attuativo predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 14 – Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. *l'Assemblea dei Soci*;
 - b. *il Consiglio Direttivo* (detto anche Organo di Amministrazione o Organo Direttivo), che non può essere composto da più di otto (8) membri, è composto al minimo da:
 - i. *il Presidente* (dell'Organo di Amministrazione);
 - ii. *il Vicepresidente* (dell'Organo di Amministrazione);
 - iii. *il Segretario* (dell'Organo di Amministrazione);
 - c. *gli Organi di Controllo e Revisore dei Conti*, solo nei casi previsti dalla legge.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo hanno durata di cinque (5) anni e possono essere riconfermate illimitatamente.
4. La durata della carica di eventuali Organi di Controllo e Revisori dei Conti non è vincolata dal presente Statuto e viene deliberata in sede di Assemblea Ordinaria.
5. Fatta eccezione per l'organo di controllo, la prevalenza (maggioranza) dei componenti del Consiglio Direttivo non percepisce alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
6. Ogni Associato purché iscritto da almeno tre (3) mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto a proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.
7. L'Organo Direttivo è tenuto al mantenimento dei seguenti registri: Libro degli Associati, Libro Cassa, Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, Libro delle Adunanze, delle Deliberazioni dell'Assemblea e Libro dei Volontari associati. Tali registri possono essere cartacei o digitali e devono essere resi accessibili, secondo le modalità indicate dal Regolamento attuativo, ai Soci che ne fanno esplicita richiesta.

Art. 15 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) Associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli Associati che risultino annotati sul Libro Soci da almeno tre (3) mesi. Il diritto di voto per i Soci minorenni può essere esercitato da chi ne esercita la patria potestà.

8. All'Assemblea partecipano, di norma, i soli Soci. È ammesso a partecipare, previa approvazione del Presidente di Assemblea, senza diritto di voto e senza obbligo di notifica di convocazione, chiunque ne faccia richiesta scritta o, viceversa, sia invitato. Sono ammessi a partecipare i non-soci, solo ed esclusivamente se la loro presenza è finalizzata alla contestazione del rigetto della loro domanda di venire Associati o alla radiazione dall'Associazione: tuttavia, la loro presenza all'Assemblea è limitata al solo tempo necessario per i chiarimenti dovuti alla contestazione.

9. Ogni Socio ha medesimo ed equipollente diritto di voto, in forza dei principi di democraticità. Agli enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque (5), in proporzione al numero dei loro Associati. La determinazione del numero dei voti agli enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel Regolamento interno.

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare il Presidente;
- b. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Associati;
- c. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora sussistano le condizioni di legge affinché questo venga nominato;
- d. approvare il programma di attività, le linee di indirizzo e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo o di altri Organi Sociali e valutare le conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- g. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o sull'esclusione dei Soci, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i. approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, come pure approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- j. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- k. fissare l'ammontare del contributo associativo (quota associativa);

- l. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a. deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno venti (20) giorni prima della riunione; l'Assemblea straordinaria è convocata almeno dieci (10) giorni prima della riunione.
3. Le convocazioni avvengono mediante comunicazione scritta, tramite lettera, o tramite telefax, e-mail o con altro mezzo anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
4. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) si riunisce su convocazione del Presidente o del suo vice, o altresì su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Assemblea: modalità, scrutinio e deleghe

1. L'Assemblea straordinaria è convocata esclusivamente per deliberare in merito alla modifica, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
2. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di assenza del Presidente, il suo ruolo è coperto dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal più anziano membro del Consiglio Direttivo.
3. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

4. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

5. Su richiesta della maggioranza dei presenti e comunque di non meno di cinque (5) Soci, e solo per le votazioni in Assemblea Ordinaria, è possibile effettuare la votazione a scrutinio segreto. Sui voti che riguardino persone, è possibile effettuare la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno un quarto (1/4) dei presenti. In nessun caso è ammesso lo scrutinio segreto in seduta straordinaria.

6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel Libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

7. In sede di Assemblea Ordinaria, ogni Associato può accogliere (ricevere) fino a un massimo di tre (3) deleghe. In sede di Assemblea Straordinaria con ordine del giorno la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione ogni Associato può ricevere una (1) sola delega.

Art. 19 – Quorum costitutivo e quorum deliberativo delle Assemblee

1. Il quorum costitutivo ordinario, affinché l'Assemblea ordinaria sia regolarmente costituita, è così definito:

- a. in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati presenti in proprio o per delega;
- b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.

2. Il quorum deliberativo ordinario, affinché l'Assemblea ordinaria deliberi validamente, è fissato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti.

3. Il quorum costitutivo straordinario, affinché l'Assemblea straordinaria sia regolarmente costituita, è fissato con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati presenti in proprio o per delega. Il quorum costitutivo non viene rilassato in caso di successive convocazioni. In caso di scioglimento, il quorum costitutivo viene innalzato ai tre quarti (3/4) degli Associati, affinché sia raggiungibile il quorum deliberativo come da comma 4.b) a seguito indicato.

4. Il quorum deliberativo straordinario, affinché l'Assemblea straordinaria deliberi validamente, è fissato:

- a. con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati presenti, in ogni circostanza, salvo quanto indicato nel punto b) successivo;
- b. in caso di scioglimento, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) di tutti i Soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

Art. 20 – Collegamento in remoto per le Assemblee

1. Il Consiglio e le Assemblee, o più in generale qualsiasi riunione formale o informale degli Organi dell'Associazione e dei suoi membri, sono organizzate presso la Sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione; possono altresì svolgersi in collegamento audio/video attraverso idonei strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- a. il Presidente, o chi in sua vece, possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Non sono ammesse modalità di riunione in remoto per le Assemblee di tipo Straordinario che abbiano come ordine del giorno lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

3. In ogni caso, il verbale deve essere annotato sui libri preposti e sottoposto a firma.

Art. 21 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di otto (8) componenti (cfr. Art. 14), eletti dall'Assemblea tra gli Associati.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di cinque (5) esercizi e possono essere rieletti illimitatamente (cfr. Art. 14).
6. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli Associati.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva;
8. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. nominare al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario;
 - b. curare l'esecuzione e messa in atto delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - d. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - e. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - f. predisporre l'eventuale Regolamento attuativo (e sue modifiche) per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - h. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - i. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - j. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - k. accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
 - l. deliberare in merito all'esclusione di Soci;
 - m. informare all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
 - n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s. stabilire i criteri per i rimborsi ai Volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- t. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 23 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, email o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o altro mezzo che ne certifichi il ricevimento inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. In caso Consiglio Direttivo composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera se tutti e tre i membri sono presenti.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel Libro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Non sono ammesse deleghe rappresentative in sede di Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente (come pure il Vicepresidente) è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque (5) esercizi e può essere rieletto illimitatamente (cfr. Art. 14).

2. Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- b. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, anche a singola firma, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. può gestire somme di denaro, senza previa consultazione del Consiglio Direttivo, fino ad un tetto massimo stabilito dal Consiglio stesso. In caso di somme eccedenti tale entità stabilita, è necessaria la consultazione del Consiglio Direttivo;
- e. il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, inclusa la gestione di somme di denaro, del tesoro e dei Libri di bilancio; in via preferenziale, ma non esclusiva, questi compiti sono normalmente delegati al Segretario.
- f. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- g. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- h. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- i. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 25 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, dura in carica cinque (5) esercizi e può essere rieletto illimitatamente (cfr. Art. 14).

2. Il Segretario:

- a. verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associato che lo richianda e secondo le modalità stabilite;
- b. svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa;
- c. su delega del Presidente (o in sua assenza del Vicepresidente), è colui che in via preferenziale può avere delega temporanea o permanente sulla gestione delle somme di denaro, limitatamente a specifiche occasioni ed eventi, oppure delega alla gestione del tesoro e quindi alla redazione dei Libri di Cassa e Bilancio; come tale, alla pari del Presidente, può gestire somme di denaro, senza previa consultazione del Consiglio Direttivo, fino ad un tetto massimo stabilito dal Consiglio stesso. In caso di somme eccedenti tale entità stabilita, è necessaria la consultazione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

4. Gli Organi di controllo o il Revisore dei Conti presentano relazione scritta sui risultati della propria attività secondo le modalità indicate nel Regolamento attuativo.

Art. 27 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il Libro degli Associati;
- b. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (se istituito);
- e. il Libro dei Volontari associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

In alternativa alla dicitura "Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni" si può impiegare la dicitura semplificata "Libro dei Verbali".

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferisce.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente) e dal Segretario;

5. I libri possono essere in forma cartacea o digitale, nei modi consentiti dalla legge e secondo le indicazioni stabilite nel Regolamento attuativo.

Art. 28 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento a Bilanci e Rendiconti annuali. Tali documenti, di norma conservati presso la sede sociali (o alternativamente in luoghi concordati dal Consiglio), devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione; chi di loro desidera averne copia, dovrà farsi carico delle relative spese per il processamento della richiesta.

Art. 29 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio sociale è indivisibile.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. eredità, donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni e prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, inclusa Unione Europea o organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - h. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - i. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'Art. 79, comma 2;
 - j. corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - k. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 Art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - l. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse;
 - m. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo e ad essa intestati;
 - n. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - o. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e del Segretario. È fatto obbligo agli Organi Sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impegnare al meglio il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
5. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art. 30 – Uso dei beni concessi all'Associazione

1. L'Associazione può, anche e non limitatamente, operare mediante modalità e forme di gestione collettiva del territorio.
2. Plausibili ambiti di intervento dell'Associazione sui beni conferiti dagli Associati sono: la gestione dei sentieri e dei muri di contenimento o muri a secco, la messa in sicurezza di opere, l'esbosco, la manutenzione forestale e lo sfalcio, nonché altre opere non straordinarie di salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del normale decoro. In via non prevalente, possono essere altresì concordate azioni straordinarie di intervento.
3. In riferimento a beni immobili o mobili a disposizione a vario titolo all'Associazione, temporaneamente o illimitatamente, la stessa ne disciplina l'utilizzazione secondo le indicazioni deliberate dai Soci nelle Assemblee o nel conseguente Regolamento attuativo, in rispetto dei diritti spettanti ai medesimi come da usi civici.
4. Le proprietà conferite all'Associazione non sono usucapibili e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi. Per eventuali proprietà concesse all'Associazione tramite altra formula rispetto a quella del conferimento (contratto di affitto, comodato, donazione, usufrutto) fa fede quanto previsto dalla normativa in vigore.
5. Non sono ammessi rapporti di alcun genere (concessioni d'uso, affitti, comodato d'uso gratuito, etc.) se non vincolati da apposito contratto sottoscritto tra le parti.
6. I rapporti di concessione d'uso, di affitto, di legnatico, di comodato gratuito e pascolivo, restano in vigore fino a volontà espressa contraria dagli stessi contraenti, in adempimento alle clausole come da specifici contratti sottoscritti tra le parti. In caso di decesso del contraente, o di sopraggiunte condizioni per il quale lo stesso diviene affidatario di tutela secondo le modalità di legge, l'erede (o il tutore) ha facoltà di risolvere ogni accordo preesistente, secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati. In assenza di comunicazione il rapporto può continuare senza soluzione di continuità.
7. L'Associazione può stipulare contratti di concessione con solo contraenti Associati al momento della firma del contratto, affinché risulti che gli stessi perseguano gli stessi ideali e scopi dell'Associazione e siano informati delle condizioni indicate nel presente Articolo. In altri termini, l'Associazione si astiene dallo stipulare contratti di concessione con individui lontani dai principi su cui la stessa è fondata.
8. Clausole o accordi esplicitamente indicati sui contratti di concessione prevalgono su quelle indicate nel presente capitolo, se discordanti.

Art. 31 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'Art. 13 e dall'Art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 32 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'Art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'Art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale e ad esso deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto.

Art. 33 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Il patrimonio non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 34 – Assicurazione dei Volontari

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sola seduta straordinaria secondo i dettami dell'Artt. 17, 18 e 19 del presente Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'Art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogo natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 36 – Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro sessanta (60) giorni dalla nomina.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Sindaco del Comune ove l'Associazione ha sede legale.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti, legalmente costituita nelle modalità valevoli per le Assemblee straordinarie.

Art. 37 – Disposizioni finali

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto si rimanda al Regolamento attuativo.
2. Si stabilisce che, se l'Associazione si affilia ad uno o più enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno, ne riconosce e si conforma ai loro statuti, norme e regolamenti.
3. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Il presente documento statutario consta di 28 pagine (copertina inclusa) e 37 articoli, non contiene pagine intenzionalmente lasciate vuote e termina con il presente comma.

Tartano, 27 febbraio 2024